



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Impugnazione di
lodo arbitrale.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giammarco CAPPuccio - Presidente - R.G.N. 10451/02
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere - 13233/02
- Dott. Luciano PANZANI - Consigliere - Cron. 3768
- Dott. Stefano SCHIRO' - Consigliere - Rep. 1027
- Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere - Ud. 15/12/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-3768/06

sul ricorso proposto da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona
dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHSE 72, presso
l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato VITTORIO TANZARELLA, giusta procura a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ATI DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.; ALCOS
S.R.L.; ALFA COSTRUZIONI S.R.L.; ILMARC S.R.L.;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 13233/02 proposto da:



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE DI BATTISTA ANTONIO
COSTRUZIONI SRL ^{ALCOS srl;} ALFA COSTRUZIONI E I.L.M.A.R.C., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CATERINA DA
SIENA 46, presso l'avvocato CARLO COLAPINTO, che la
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona
dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHSE 72, presso
l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato VITTORIO TANZARELLA, giusta procura a
margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di BARI,
depositata il 19/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2005 dal Consigliere Dott. Maria
Gabriella LUCCIOLI;

udito per il controricorrente, l'Avvocato BENETTO, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per
l'accoglimento del sesto motivo del ricorso,
accoglimento per quanto di ragione del settimo motivo,
rigetto del ricorso incidentale e assorbito il ricorso
incidentale condizionato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di citazione notificati il 24 ottobre ed il 5 novembre 1997 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari l'associazione temporanea di imprese tra la Di Battista Antonio Costruzioni s.r.l., la Alcos s.r.l., l'Alfa Costruzioni s.r.l. e la I.L.M.A.R.C. s.r.l. (di seguito ATI), impugnando per nullità il lodo arbitrale emesso il 31 maggio 1997 nella controversia insorta tra le parti nell'ambito del contratto di appalto relativo all'esecuzione del IV lotto delle opere di sistemazione dell'acquedotto del Pertusillo, stipulato il 4 giugno 1992, con il quale detto Ente Autonomo era stato condannato al pagamento delle somme, comprensive di interessi, di L. 1.326.792.604 per lavori extracontrattuali, di L. 1.578.431.921 a titolo di risarcimento danni a seguito della sospensione dei lavori limitatamente al tronco 7, di L. 97.667.678 per ritardata emissione del certificato di pagamento dell'anticipazione del prezzo e dei successivi acconti, di L. 1.524.605.384 per lavori eseguiti a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva, di L. 326.703.173 a titolo di risarcimento danni a seguito della sospensione dei lavori relativi al tronco 3, e quindi della somma complessiva di L. 4.854.200.760, con gli interessi legali dal 1° luglio 1997. La convenuta, costituitasi, contestava il fondamento dell'impugnazione e proponeva impugnazione in via incidentale.

Riunite le cause e succeduta per trasformazione la Acquedotto Pugliese s.p.a. all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, con sentenza



del 6 - 19 febbraio 2001 la Corte di Appello rigettava entrambe le impugnazioni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' Acquedotto Pugliese s.p.a. deducendo sette motivi illustrati con memoria. L' ATI ha proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato affidati rispettivamente a due e ad un motivo, cui la ricorrente principale ha resistito a sua volta con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ed incidentale condizionato, ai sensi dell' art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione del d.p.r. 16/7/1962, n. 1063, della legge 26/6/1902 n. 245, del combinato disposto dell' art. 4 della legge 8/7/1904 n. 381 e dell' art. 19 della legge 23/9/1920 n. 1365, di conversione del d.l. 19/10/1919 n. 2060, assenza e/o assoluto difetto di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nell' escludere la nullità della clausola compromissoria, che deferiva le eventuali controversie ad un collegio arbitrale composto di tre membri, per non essere applicabile nella specie il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, siccome privo di efficacia normativa per gli enti diversi dallo Stato, non ha considerato che le opere costituenti oggetto del contratto in esame debbono considerarsi di competenza dello Stato, come si evince non solo dalle premesse del contratto stesso, in cui si richiama l' art. 17 comma 39 della legge finanziaria 11 marzo 1988 n. 67, ma anche e soprattutto dalla normativa che regola l' ente in questione ■■ dalla sua nascita sino alla sua trasformazione in società per azioni, disposta con

Caracciolo



decr. legisl. 11 maggio 1999 n. 141, che lo configura come ente strumentale dello Stato. Si sostiene altresì l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto inconferenti le norme di cui all' art. 19 della legge n. 1365 del 1920 ed all' art. 4 della legge n. 245 del 1902.

Va innanzi tutto disattesa l' eccezione del resistente di inammissibilità del motivo per avere la ricorrente principale invocato per la prima volta in questa sede, nel sostenere l' efficacia normativa nei suoi confronti del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, l' art. 17 comma 39 della legge n. 67 del 1988 ed il decr. legisl. n. 141 del 1999. Ed invero il richiamo ad ulteriori fonti normative a sostegno del proprio assunto circa il valore vincolante del d.p.r. n. 1063 del 1962, già sviluppato dinanzi agli arbitri ed al giudice dell' impugnazione del lodo, non vale chiaramente ad integrare una censura nuova ed a prospettare una nuova questione di diritto, ma si risolve in una mera argomentazione in diritto rafforzativa delle tesi in precedenza svolte.

Il motivo di ricorso, che nonostante il richiamo formale anche al difetto di motivazione si risolve (e va quindi esaminato) unicamente sotto il profilo della violazione di legge, è infondato.

Questa Suprema Corte ha in più occasioni chiarito, anche con pronunce emesse a sezioni unite, che le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche hanno valore normativo - e si applicano quindi in modo diretto, indipendentemente dal richiamo formulato dalle parti - nei soli appalti dello Stato, mentre per gli enti pubblici diversi dallo Stato, dotati di distinta personalità giuridica e di

Quacchi



propria autonomia, assumono valore vincolante solo ove una espressa norma di legge ne imponga l' applicazione, onde in mancanza di una previsione siffatta il richiamo al capitolato generale contenuto nel capitolato speciale o nel contratto vale ad attribuire efficacia negoziale alle relative disposizioni, che quindi operano per volontà pattizia e nei limiti della *relatio* (v., tra le altre, Cass. 2005 n. 9747; 1999 n. 3802; 1996 n. 6569; S.U. 1994 n. 10596; 1994 n. 3214).

L' attribuzione a detto capitolato di un valore siffatto nei confronti dell' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese deve essere negata, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata e come questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 2000 n.7705; S.U. 1999 n. 5612), in quanto la sua applicazione non è contenuta in alcuna espressa disposizione di legge, né è desumibile dalla legislazione che, anteriormente al d.p.r. n. 1063 del 1962, ha regolato la nascita, la natura e l' ordinamento dell' ente. Il quadro normativo di riferimento è segnato dalla legge 26 giugno 1902 n. 245, con al quale fu istituito un consorzio tra lo Stato e le tre province di Foggia, Bari e Lecce, avente per scopo *la costruzione, la manutenzione e l' esercizio perpetuo dell' acquedotto Pugliese*, dotato di *personalità giuridica, responsabilità verso i terzi e patrimonio distinti da quello dello Stato e delle dette province*; dalla successiva legge 8 luglio 1904 n. 381, che autorizzò il Governo del Re ad accordare a detto consorzio la concessione della costruzione e dell' esercizio dell' acquedotto pugliese; ancora dal r.d.l. 19 ottobre 1919 n. 2060, convertito in legge 23 settembre 1920 n. 1365, con il quale fu

Scavini



istituito un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell' acquedotto pugliese, e ne fu fissato l' ordinamento.

Come hanno posto in evidenza le Sezioni Unite nella richiamata decisione, non può essere utilmente invocato a sostegno della tesi del ricorrente principale il disposto dell' art. 4 comma 2 della legge n. 381 del 1904, secondo il quale *alla costruzione dell' acquedotto sarà provveduto, per cura del Ministero dei lavori pubblici, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l' esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato*: ed invero tale previsione appare superata dal successivo intervento normativo di cui al r.d.l. n. 2060 del 1919, convertito in legge 23 settembre 1920 n. 1365, che nel trasformare il Consorzio Acquedotto Pugliese nell' Ente autonomo attribui al nuovo ente, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio, tutti i compiti elencati nell' art. 1, lo munì all' art. 2 di autonoma amministrazione, dispose all' art. 5 che esso provvedesse alle opere ed alle funzioni affidategli amministrando il fondo assegnatogli, nonché i contributi ed i proventi indicati nello stesso art. 5, prevede infine all' art. 19 che rimanessero in vigore le disposizioni delle leggi n. 245 del 1902 e n. 381 del 1904 solo in quanto compatibili.

Inutilmente peraltro il ricorrente principale invoca l' art. 17 comma 39 della legge 11 marzo 1988 n. 67, richiamato anche nelle premesse del contratto, riguardante il finanziamento da parte dello Stato di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, atteso che - come innanzi chiarito - ciò che unicamente rileva, ai fini della soluzione

Successo



della questione circa l' applicabilità del capitolato generale di appalto ad enti pubblici diversi dallo Stato dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, è la esistenza di una specifica disposizione di legge che sottoponga i contratti stipulati dai medesimi enti alla disciplina del capitolato generale di appalto, mentre resta irrilevante che i fondi impiegati per l' esecuzione dell' opera provengano in tutto o in parte dallo Stato (v. sul punto Cass. 1984 n. 5637).

Del tutto ininfluyente ai fini in discorso appare da ultimo il richiamo formulato dal ricorrente principale al *decr. legisl. 1999 n. 141*, che ha trasformato l' Ente autonomo in società per azioni, prevedendo che il capitale sociale iniziale sia determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed attribuendo le azioni a detto Ministero, *che esercita i diritti dell' azionista d' intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri*, trattandosi di intervento normativo successivo alla stipula dell' appalto e della clausola compromissoria in esso contenuta.

Deve conclusivamente ritenersi che nel rapporto in questione le parti fossero del tutto libere di regolare la composizione del collegio arbitrale in modo difforme dalle disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche e che pertanto correttamente la Corte di Appello abbia ravvisato la legittimità della composizione del collegio a tre membri, secondo le previsioni della clausola compromissoria.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 54 del r.d. 25.5.1895 n. 350 ed assenza di motivazione, si

Accertato



deduce che la sentenza impugnata, contenendo un vago riferimento alla riserva concernente la sospensione dei lavori relativi al tronco 7 ed omettendo di darsi carico dell'unicità del registro di contabilità, ha fornito una motivazione incompleta ed incomprensibile in ordine alla inosservanza dell'onere di iscrizione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori dopo la sospensione, erroneamente negata dagli arbitri sul rilievo che la ripresa dei lavori riguardava il tronco 3.

La censura è inammissibile. Ed invero le doglianze in essa espresse sono sostanzialmente dirette alla motivazione del lodo e non contengono che un vago accenno alle argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata. Esse non consentono pertanto di comprendere la *ratio decidendi* posta a base della sentenza e quindi di valutare la loro portata ed il loro fondamento. E' appena il caso di ricordare che il requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto strettamente correlato all'esigenza di individuare l'oggetto della censura e di identificare le disposizioni ed i principi di diritto che si assumono violati, postula l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e delle ragioni poste a fondamento della decisione in ordine alle quali si prospetti la violazione di legge o il vizio di motivazione.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c., si sostiene che la pretesa dell'ATI concernente lavori definiti come *extracontrattuali* non poteva costituire oggetto di decisione arbitrale, in quanto estranea all'ambito della clausola compromissoria. Si osserva altresì che l'eventuale spettanza di un

Sciarra



indennizzo per indebito arricchimento esulava anch' essa dall' ambito della clausola.

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto privo di ogni riferimento alle statuizioni contenute sul punto nella sentenza impugnata, così da non rendere possibile a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

Con il quarto motivo, denunciando in subordine violazione dell' art. 342 della legge n. 2248 del 20.3.1865 all. F, dell' art. 20 del r.d. n. 350 del 1895 e dell' art. 13 del d.p.r. n. 1063 del 1962, assenza di motivazione, si deduce che i lavori extracontrattuali erano stati disposti con ordini di servizio del direttore dei lavori, e non decisi dall' organo deliberante dell' Ente autonomo, onde dalla loro esecuzione non poteva derivare il diritto ad un corrispettivo di tipo contrattuale, e si osserva che la motivazione della sentenza impugnata sul punto si limita ad un vago ed incomprensibile richiamo alla applicazione ai rapporti giuridici in discorso, da parte del collegio arbitrale, della disciplina regolatrice di detti rapporti, così da risolversi in una motivazione inesistente.

Anche tale motivo è inammissibile. Ancora una volta la censura non richiama e non consente di comprendere l' *iter* argomentativo posto dalla sentenza impugnata a fondamento della propria decisione, e pertanto non pone questa Corte in grado di accertare l' esistenza dei vizi denunciati.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1664 comma 2 c.c., difetto di motivazione, si deduce che la Corte di

6.4.10



Appello ha disatteso la censura sollevata nei confronti del lodo in ordine agli oneri sostenuti dall' ATI a causa di *interferenze* svolgendo un mero rinvio alla decisione degli arbitri, senza darsi carico dei problemi connessi alla natura del contratto, qualificabile come *appalto a forfait chiavi in mano*, caratterizzato dalla assunzione di ogni tipo di rischio da parte dell' impresa, ed alla applicabilità dell' art. 1664 comma 2 c.p.c.

Si deduce altresì che, anche a voler ravvisare una motivazione sul punto, essa deve considerarsi affetta dalla violazione dell' art. 1362 c.c., atteso che il tenore letterale del contratto rendeva evidente l' assoluta estraneità alla fattispecie della previsione di equo compenso ai sensi dell' art. 1664 comma 2 c.c.

Anche tale motivo è inammissibile. Ed invero la Corte di Appello ha osservato che la censura di errata interpretazione della clausola contrattuale concernente gli oneri ad esclusivo carico dell' appaltatore si sostanziava non già in una denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione, stante l' assenza nell' articolazione del motivo di impugnazione di qualsiasi riferimento alle regole ermeneutiche, bensì nella prospettazione di una diversa ricostruzione della volontà delle parti. Tale *ratio decidendi* non è stata in alcun modo investita nel motivo di ricorso in esame, che ancora una volta si impegna a sostenere una diversa qualificazione del contratto, tale da rendere inapplicabile la previsione dell' art. 1664 comma 2 c.c.

Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, carenza di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel

Manzoni



dichiarare infondate le censure dell' Ente autonomo in ordine alla anticipazione sul prezzo dovuto all' appaltatore all' inizio dei lavori sia in ragione della inderogabilità delle disposizioni di cui all' art. 3 della legge n. 741 del 1981 e dell' art. 1 comma 9 del d.l. n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988, sia della applicazione, per il computo degli interessi, degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, non solo ha fornito una motivazione del tutto carente, limitandosi ad un mero riferimento al lodo arbitrale, ma non si è data carico della circostanza che l' ATI, iniziati i lavori, non aveva provveduto a costituire in mora l' ente appaltante.

Si sostiene altresì che detta sentenza non ha considerato che i richiamati artt. 35 e 36 regolano le diverse fattispecie degli interessi sui pagamenti dovuti sugli stati di avanzamento dei lavori e sulla rata di saldo, e non si applicano all' anticipazione, neppure prevista dal capitolato generale per le opere pubbliche.

Il primo profilo di censura è infondato. L' art. 3 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, modificato dall' art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, disponeva che *l' anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall' art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato* (applicabile quindi, ai sensi del richiamato comma otto, agli enti locali e agli altri enti pubblici, nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell' ambito della pubblica amministrazione) *è accreditata all' impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell' offerta.* Il successivo d.l. 30 maggio 1988 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988 n. 291,



nel prevedere all' art. 1, comma 9, che *per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico.....l' anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi*, ha innovato in ordine al momento di erogazione dell' anticipazione, ma non ha inciso sulla immediata esigibilità, al verificarsi dell' evento previsto, del relativo credito, che pertanto non postula alcun atto di costituzione in mora.

Il secondo profilo di censura è invece fondato. Premesso che la fattispecie in esame non è soggetta alla disciplina dettata dall' art. 26, comma 1°, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il quale dispone(va) espressamente che in caso di mancata erogazione dell' anticipazione nel termine indicato spettassero gli interessi previsti dal capitolato generale, va osservato che nel sistema normativo vigente all' epoca della stipulazione dell' appalto gli interessi sull' anticipazione non erano determinati secondo le disposizioni di cui all' art. 35 del d.p.r. n. 1063 del 1962, che regolava compiutamente l' ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate di acconto, contemplando separatamente l' ipotesi del ritardo nella emissione del certificato di pagamento della rata di acconto e quella del ritardo nella emissione del titolo di spesa a favore dell' appaltatore, ma andavano liquidati secondo i criteri fissati dal codice civile. In tal senso si è pronunciata la recente sentenza n. 10641 del 2004, che ha posto in rilievo la non assimilabilità dell' anticipazione al pagamento di acconti in corso di esecuzione, stante l' ontologica diversità tra le due obbligazioni, e l' operatività delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale nelle sole

Acconti



ipotesi espressamente contemplate (Cass. 1997 n. 547; 1995 n. 12307).

Con il settimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 1219 c.c., incompetenza degli arbitri ed omissione e carenza di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata ha disatteso le censure in ordine alla liquidazione degli interessi relativi alla sospensione dei lavori ed a quelli concernenti i lavori extracontrattuali, le interferenze e le anticipazioni del prezzo con una motivazione che si limita a richiamare il lodo arbitrale e che si qualifica come meramente apparente. In particolare si deduce: 1) che l' apposizione delle riserve non costituisce atto equipollente alla costituzione in mora ai sensi dell' art. 1219 c.c., onde gli interessi di mora dovevano essere calcolati dalla data della domanda di arbitrato, e non dalla data di iscrizione di ciascuna riserva; 2) che tale principio andava applicato anche in relazione agli interessi sul compenso per lavori extracontrattuali e per le interferenze, ferma la incompetenza del collegio arbitrale al riguardo già denunciata nel terzo motivo; 3) che la sentenza è priva di ogni motivazione in ordine agli interessi sulla anticipazione del prezzo per presunto ritardo nel relativo pagamento e che comunque la decorrenza indicata nel lodo è del tutto errata, in quanto si pone come termine *a quo* la data dell' effettivo pagamento, che costituisce semmai il termine finale per la maturazione degli interessi stessi.

I profili di censura sintetizzati ai punti n. 1 e 2 sono fondati. Costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che nell' appalto di opere pubbliche la riserva della quale l'

Macchia



appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell' istituto, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetto ad un successivo procedimento di verifica, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell' amministrazione vanno liquidati dalla data della intimazione di pagamento ovvero dalla domanda di arbitrato (v. per tutte Cass. 1992 n. 589; 1990 n. 11209; 1989 n. 2395; 1988 n. 68; 1985 n. 2833).

Appare pertanto evidente l' errore della Corte di Appello, che ha ravvisato la legittimità della pronuncia arbitrale nel punto in cui aveva fatto decorrere la *mora debendi* dell' ente dal momento in cui le riserve erano state iscritte in contabilità.

Il profilo di censura n. 3, relativo agli interessi sull' anticipazione, non richiede ulteriore disamina, essendo stata la relativa questione affrontata scrutinando il sesto motivo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 829 n. 4 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato un contrasto tra parti della motivazione del lodo integrante un' ipotesi di nullità, avendo da un lato gli arbitri riconosciuto in favore dell' ATI la spettanza di determinate somme in corrispettivo di opere da considerare extracontrattuali, dall' altro lato

Mucio



avendo fatto riferimento nella determinazione del relativo compenso alla riduzione al ribasso offerta dall' ATI in sede di aggiudicazione.

Il motivo è inammissibile. Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che la previsione di nullità del lodo perchè contenente disposizioni contraddittorie, contenuta nel n. 4 del primo comma dell' art. 829 c.p.c., va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l' impossibilità assoluta di ricostruire l' *iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (così Cass. 2004 n. 6069; 2000 n. 1815; 2000 n. 1699; 1999 n. 7588; 1994 n. 4881).

Il ricorrente incidentale non ha affatto contestato i principi enunciati dalla Corte territoriale, ma ha svolto argomentazioni volte nuovamente a dimostrare la contraddittorietà tra la motivazione resa dagli arbitri nel definire alcune opere come extracontrattuali e l' altra parte della motivazione nella quale gli stessi arbitri hanno fatto riferimento, al fine di determinare il relativo compenso, alla riduzione al ribasso offerta dall' ATI in sede di aggiudicazione.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 33 comma 3 della legge 28/2/1986 n. 41, 1362 c.c., 829 ultimo comma c.p.c. in relazione all' art. 360 comma 1° n. 1 e 3 c.p.c., motivazione omessa ed incomprensibile, si deduce l' errore della

La civiltà



sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di impugnazione in via incidentale avverso la pronuncia degli arbitri nel punto in cui era stato ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e quindi la non compromettibilità in arbitri, in ordine alla spettanza della revisione prezzi: si osserva al riguardo che il diritto alla revisione era espressamente riconosciuto dall' art. 14 del contratto di appalto.

Anche tale motivo è inammissibile. Ed invero la Corte di Appello ha disatteso il corrispondente motivo di impugnazione perché diretto non già a prospettare la violazione di canoni ermeneutici nell' interpretazione resa dagli arbitri dell' art. 14 del contratto, concernente la revisione prezzi, ma a far valere una diversa interpretazione di detta clausola contrattuale. La censura in esame non investe tale *ratio decidendi*, ma tende ancora a sostenere una interpretazione della clausola in discorso nel senso del riconoscimento della revisione prezzi.

Con l' unico motivo del ricorso incidentale subordinato, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 1219 comma 2 n. 1 c.c., motivazione omessa, insufficiente ed erronea, si deduce in via condizionata all' accoglimento del settimo motivo del ricorso principale, nella parte in cui si è denunciata la disposta decorrenza degli interessi dalla data di iscrizione delle riserve, che il collegio arbitrale non aveva in realtà mai attribuito alla iscrizione delle riserve efficacia di atto di messa in mora, ma aveva affermato che i debiti di cui al secondo ed al settimo quesito avevano natura risarcitoria, onde in relazione ad essi spettavano a titolo di risarcimento la rivalutazione e gli interessi legali con decorrenza dall' ottobre 1993, epoca di

Procedi



iscrizione delle riserve, intesa quale momento del verificarsi dell' evento dannoso.

Anche tale censura è inammissibile. Essa appare invero diretta a proporre una rilettura del lodo - del quale sono riportati ampi brani - non consentita a questa Corte di legittimità e non si rivolge contro la motivazione resa dalla Corte di Appello, la quale, come rilevato nell' esame del settimo motivo del ricorso principale, ha espressamente ed in via generale affermato doversi attribuire all' iscrizione delle riserve l' efficacia di atto di messa in mora.

La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 dicembre 2005.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Gabriele Lucasi

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Flaminia Perrone)

[Signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 21 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Flaminia Perrone)

[Signature]